CAMERA DEI DEPUTATI N. 2641

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUZZATTO, BONFANTINI, FOA, CHIARAMELLO

Annunziata il 21 dicembre 1956

Modificazione della legge 26 settembre 1954, n. 863, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1949 si tennero per la prima volta le elezioni regionali del Consiglio della Valle d'Aosta, istituito con lo Statuto di speciale autonomia sancito per detta regione, a norma del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, che stabiliva le modalità con le quali si dovessero tenere le prime elezioni regionali nella Valle, con espressa limitazione alle sole prime elezioni, e per le medesime stabiliva un sistema maggioritario del tutto simile a quello allora e oggi in vigore per i Consigli comunali dei comuni di minore popolazione. Nel 1954, dovendosi deliberare la legge che regolasse le elezioni anzidette, che frattanto dovevano tenersi nella Valle per la seconda volta, il Parlamento ritenne di dover mantenere il sistema elettorale maggioritario medesimo, solo di poco elevando il numero di consiglieri da riservarsi alla minoranza, quantunque il Consiglio della Valle, il cui parere doveva essere obbligatoriamente sentito, avesse espresso avviso favorevole al sistema proporzionale, e in favore del sistema proporzionale si fosse espresso il maggior numero dei Consigli comunali della Valle. Fu così approvata la legge 26 settembre 1954 n. 863, secondo la quale nell'autunno di quell'anno medesimo si svolsero le seconde elezioni regionali del Consiglio della Valle d'Aosta. Non può dirsi che la sperimentazione pratica di quel sistema maggioritario abbia in alcun modo mostrato una sua opportunità: lo svolgimento stesso della campagna elettorale mostrò già come non giovi affatto allo sviluppo della vita democratica del Paese un sistema elettorale che per sua natura induce alla presentazione di liste di concentrazione, alla confusione dei programmi e delle polemiche, all'imbarazzo degli elettori che non trovano modo di esprimere una loro scelta precisamente indicata, né vedono rappresentata la loro volontà nel risultato delle elezioni. In quelle elezioni una minoranza di voti divenne maggioranza assoluta di consiglieri, risultò precluso ogni proficuo dialogo, ogni possibilità di ampliamento del dibattito e dello sviluppo della vita regionale. La situazione apparve ancor più anomala nella Regione, quando dal Parlamento fu reintrodotto e definitivamente sancito il principio della proporzionale nelle elezioni politiche della Camera dei deputati, e il medesimo principio, già invalso per le leggi elettorali regionali di tutte le altre regioni a statuto speciale, fu pienamente introdotto anche in sede amministrativa per l'elezione dei Consigli di tutti i Comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Dopo che il Parlamento ha in tal senso legiferato, dopo che è entrata in vigore, ed è stata positivamente sperimentata nello scorso maggio, la legge 23 marzo 1956, n. 136 relativa alle elezioni amministrative, appare

del tutto insostenibile il mantenimento del sistema maggioritario per il solo Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ciò appare addirittura offensivo per detta Regione, ove si consideri che essa viene parificata ai comuni di minore popolazione; e non è dubbio che la Valle d'Aosta ha più di 10.000 abitanti, non è dubbio che al suo Consiglio regionale sono sottoposti, per competenza costituzionale, problemi ben maggiori di quelli che entrano nella competenza dei Consigli comunali nei comuni di minore popolazione, maggiori in verità di quelli che possano essere sottoposti a qualsiasi Consiglio comunale: i problemi della Regione, che sono rimessi alla competenza del Consiglio della Valle, sono tali da rendere non solo auspicabile, ma necessaria, la rappresentanza equa di ogni settore dell'opinione pubblica in seno al Consiglio, e la deliberazione su ogni oggetto con partecipazione adeguata di ogni punto di vista e di ogni esigenza popolare. Dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1956, n. 136, sembra perciò doveroso trarne indicazione anche per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, e tale elezione regolare non già in analogia con i comuni minori, ma piuttosto secondo le regole di applicazione del sistema proporzionale ora vigenti per i comuni superiori ai 10.000 abitanti. A tali criteri i proponenti hanno ispirato la seguente proposta di legge, con la quale sono certi di attenersi alle richieste espresse nella Valle medesima, come risulta dai voti espressi sin dal 1954 nella Valle, e dalle sollecitazioni che ancor di recente sono, dalla Valle, loro pervenute. La proposta di legge è stata redatta nella forma più semplice possibile, e in un solo articolo che si richiama alla già citata legge 23 marzo 1956, n. 136, sulla quale largo fu, pochi mesi or sono, il consenso degli onorevoli colleghi. Un secondo articolo dispone per l'opportuno coordinamento delle nuove con le norme anteriori. Confidano pertanto i proponenti che gli onorevoli colleghi vorranno confortare del loro consenso la seguente proposta di legge, che potrà costituire un nuovo fattore per il completamento della vita democratica nella Regione Valdostana e in tutto il nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Consigio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale mediante voto diretto, libero e segreto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Per le modalità dell'esercizio del voto, il modello di scheda, le operazioni di scrutinio, la proclamazione e l'eventuale sostituzione degli eletti, si osservano le norme stabilite dalla legge 23 marzo 1956, n. 136, per l'elezione dei Consigli comunali nei comuni il cui Consiglio è composto di trenta o più membri. Ciascuna lista non può contenere meno di dieci né più di trentacinque candidati. Ogni elettore può esprimere il voto di preferenza per non più di tre candidati della lista da lui prescelta.

Sono abrogati l'articolo 12 del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1954, n. 863, ed ogni altra norma incompatibile con le presenti. Si osservano, per il resto, le norme del decreto presidenziale

8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni ad esse apportate con la legge 26 settembre 1954, n. 863.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 26 settembre 1954, n. 863, e quelle del decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con quelle della presente legge e quelle della legge 23 marzo 1956, n. 136, con essa richiamate.